

ORIGINALE



COMUNE DI GOLFO ARANCI

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **26** Del **30-06-25**

Oggetto: Modifica al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **11:25**, in Golfo Aranci e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Fasolino Giuseppe	P	Pedevilla Cristina Lucia	A
Giuseppe Langella	P	Lorenzini Anna Rita	P
Fasolino Mario	A	Bruno Gianni	A
Derosas Manuel	P	Cano Paolo	P
Leoni Marika	A	Emma Filippo	P
Frau Stefania	A	Deiana Maria Giovanna Martina	P
Feola Alessandra	P		

ne risultano presenti n. **8** e assenti n. **5**.

Assume la presidenza il Signor **Feola Alessandra** in qualità di **Presidente del Consiglio** assistito dal **Segretario Comunale Fais Fabio**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente

Pone in discussione il punto n. 2 ad oggetto: *“Modifica al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria”*;

Dopo una breve illustrazione in aula sul punto all’o.d.g. il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di pari oggetto che viene approvata con voti palesemente resi per alzata di mano:

Favorevoli 8

Contrari 0

Astenuti 0

Consiglieri presenti 8

Consiglieri votanti 8

Il Presidente chiede poi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, richiesta che messa ai voti ottiene lo stesso risultato della votazione che precede.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udito il Presidente e l’illustrazione del punto all’o.d.g.;
- Vista la proposta di deliberazione;
- Udito il dibattito in aula che trascritto viene allegato al presente atto sotto la lettera “A”;
- Udito l’esito delle votazioni;

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta di deliberazione ad oggetto *“Modifica al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria”*;

DELIBERA altresì

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Vista la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che prevedeva:

- l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) la quale riunisce in una sola forma di prelievo:
 - le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche;
 - e la diffusione di messaggi pubblicitari;
- questo nuovo tipo di canone dal 1° gennaio 2021;

Visto il conseguente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20 aprile 2021 e ss.mm.ii. e modificato in ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 31/12/2024;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha manifestato l'esigenza di apportare alcune modifiche ed integrazioni al testo del regolamento comunale disciplinante il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, in particolare l'art. 95 del Capo VII - Norme transitorie e di rinvio;

Preso atto che, per quanto innanzi considerato, si procede con la presente all'inserimento del comma 5 come di seguito descritto:

TESTO ORIGINARIO	TESTO MODIFICATO
Art. 95 - Norme transitorie e di rinvio	Art. 95 - Norme transitorie e di rinvio
1. Restano in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020. 2. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe i versamenti effettuati nell'anno 2021 secondo le tariffe di cui al D. Lgs. 507/93 ed al Regolamento Tosap approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 05/06/2003 e ss.mm.ii., per i tributi Tosap saranno considerate come acconti. 3. In attesa della definizione del quadro normativo nazionale e regionale in materia di procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, considerato che la durata delle attuali concessioni rilasciate a favore del Comune nel territorio comunale e nell'area del Lungomare in particolare, già assoggettate ad istanza di rinnovo da ultimo fino al 31.12.2024, in esecuzione delle deliberazioni della giunta regionale è stata prorogata al 30.09.2027, la durata delle concessioni amministrative in essere al 31.12.2024 ricadenti su suolo demaniale in concessione al Comune ed aventi ad oggetto occupazione di suolo pubblico si intende allineata al 30.09.2027. Gli spazi pertinenziali dei pubblici esercizi di che trattasi dovranno mantenere le stesse caratteristiche dimensionali e localizzative esistenti alla data del 31.12.2024. 4. Resta inteso che la permanenza di validità del titolo concessorio è subordinata non solo al rispetto di quanto sopra ma anche alla presentazione di apposita pratica al Suape di rinnovo del titolo concessorio oltre all'esatto pagamento del canone TOSAP annualmente dovuto. Il mancato rispetto di tutte le suddette condizioni comporterà il decadimento del titolo concessorio; l'eventuale nuovo rilascio, sarà invece subordinato al rispetto integrale dei disposti di cui agli artt. 81, 81 bis, ter, quater, quinquies, sexies ed 82 salvo altri del presente Regolamento.	1. Restano in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020. 2. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe i versamenti effettuati nell'anno 2021 secondo le tariffe di cui al D. Lgs. 507/93 ed al Regolamento Tosap approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 05/06/2003 e ss.mm.ii., per i tributi Tosap saranno considerate come acconti. 3. In attesa della definizione del quadro normativo nazionale e regionale in materia di procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, considerato che la durata delle attuali concessioni rilasciate a favore del Comune nel territorio comunale e nell'area del Lungomare in particolare, già assoggettate ad istanza di rinnovo da ultimo fino al 31.12.2024, in esecuzione delle deliberazioni della giunta regionale è stata prorogata al 30.09.2027, la durata delle concessioni amministrative in essere al 31.12.2024 ricadenti su suolo demaniale in concessione al Comune ed aventi ad oggetto occupazione di suolo pubblico si intende allineata al 30.09.2027. Gli spazi pertinenziali dei pubblici esercizi di che trattasi dovranno mantenere le stesse caratteristiche dimensionali e localizzative esistenti alla data del 31.12.2024. 4. Resta inteso che la permanenza di validità del titolo concessorio è subordinata non solo al rispetto di quanto sopra ma anche alla presentazione di apposita pratica al Suape di rinnovo del titolo concessorio oltre all'esatto pagamento del canone TOSAP annualmente dovuto. Il mancato rispetto di tutte le suddette condizioni comporterà il decadimento del titolo concessorio; l'eventuale nuovo rilascio, sarà invece subordinato al rispetto integrale dei disposti di cui agli artt. 81, 81 bis, ter, quater, quinquies, sexies ed 82 salvo altri del presente Regolamento. 5. Nelle more della definizione dell'attività ricognitiva degli spazi pertinenziali già concessi a pubblici esercizi e simili, propedeutica alla rimodulazione degli stessi, per la sola stagione estiva 2025 è consentito a chi ne faccia esplicita richiesta che tali occupazioni possano, in deroga ai limiti imposti dal presente regolamento, eccedere in termini di superfici rispetto a quanto già concesso nei limiti degli spazi immediatamente antistanti i pubblici esercizi a cui essi risultano essere pertinenziali e previa valutazione in ordine alla sicurezza sulla viabilità veicolare nonché rispetto alla normale circolazione pedonale; tale valutazione verrà eseguita in ambito del procedimento della pratica SUAPE che dovrà necessariamente essere inoltrata per l'ottenimento dell'ampliamento temporaneo della concessione preesistente. Tale eccedenza sarà suscettibile di pagamento di apposito canone che verrà calcolato nel corso del procedimento della suddetta pratica SUAPE.

PROPONE

DI MODIFICARE, per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte e che si intendono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, l'art. 95 del Regolamento Comunale del canone di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, nel seguente modo:

TESTO ORIGINARIO	TESTO MODIFICATO
Art. 95 – Norme transitorie e di rinvio	Art. 95 – Norme transitorie e di rinvio
1. Restano in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020. 2. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe i versamenti effettuati nell'anno 2021 secondo le tariffe di cui al D. Lgs. 507/93 ed al Regolamento Tosap approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 05/06/2003 e ss.mm.ii., per i tributi Tosap saranno considerate come acconti. 3. In attesa della definizione del quadro normativo nazionale e regionale in materia di procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, considerato che la durata delle attuali concessioni rilasciate a favore del Comune nel territorio comunale e nell'area del Lungomare in particolare, già assoggettate ad istanza di rinnovo da ultimo fino al 31.12.2024, in esecuzione delle deliberazioni della giunta regionale è stata prorogata al 30.09.2027, la durata delle concessioni amministrative in essere al 31.12.2024 ricadenti su suolo demaniale in concessione al Comune ed aventi ad oggetto occupazione di suolo pubblico si intende allineata al 30.09.2027. Gli spazi pertinenziali dei pubblici esercizi di che trattasi dovranno mantenere le stesse caratteristiche dimensionali e localizzative esistenti alla data del 31.12.2024. 4. Resta inteso che la permanenza di validità del titolo concessorio è subordinata non solo al rispetto di quanto sopra ma anche alla presentazione di apposita pratica al Suape di rinnovo del titolo concessorio oltre all'esatto pagamento del canone TOSAP annualmente dovuto. Il mancato rispetto di tutte le suddette condizioni comporterà il decadimento del titolo concessorio; l'eventuale nuovo rilascio, sarà invece subordinato al rispetto integrale dei disposti di cui agli artt. 81, 81 bis, ter, quater, quinquies, sexies ed 82 salvo altri del presente Regolamento.	1. Restano in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020. 2. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe i versamenti effettuati nell'anno 2021 secondo le tariffe di cui al D. Lgs. 507/93 ed al Regolamento Tosap approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 05/06/2003 e ss.mm.ii., per i tributi Tosap saranno considerate come acconti. 3. In attesa della definizione del quadro normativo nazionale e regionale in materia di procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, considerato che la durata delle attuali concessioni rilasciate a favore del Comune nel territorio comunale e nell'area del Lungomare in particolare, già assoggettate ad istanza di rinnovo da ultimo fino al 31.12.2024, in esecuzione delle deliberazioni della giunta regionale è stata prorogata al 30.09.2027, la durata delle concessioni amministrative in essere al 31.12.2024 ricadenti su suolo demaniale in concessione al Comune ed aventi ad oggetto occupazione di suolo pubblico si intende allineata al 30.09.2027. Gli spazi pertinenziali dei pubblici esercizi di che trattasi dovranno mantenere le stesse caratteristiche dimensionali e localizzative esistenti alla data del 31.12.2024. 4. Resta inteso che la permanenza di validità del titolo concessorio è subordinata non solo al rispetto di quanto sopra ma anche alla presentazione di apposita pratica al Suape di rinnovo del titolo concessorio oltre all'esatto pagamento del canone TOSAP annualmente dovuto. Il mancato rispetto di tutte le suddette condizioni comporterà il decadimento del titolo concessorio; l'eventuale nuovo rilascio, sarà invece subordinato al rispetto integrale dei disposti di cui agli artt. 81, 81 bis, ter, quater, quinquies, sexies ed 82 salvo altri del presente Regolamento. 5. Nelle more della definizione dell'attività ricognitiva degli spazi pertinenziali già concessi a pubblici esercizi e simili, propedeutica alla rimodulazione degli stessi, per la sola stagione estiva 2025 è consentito a chi ne faccia esplicita richiesta che tali occupazioni possano, in deroga ai limiti imposti dal presente regolamento, eccedere in termini di superfici rispetto a quanto già concesso nei limiti degli spazi immediatamente antistanti i pubblici esercizi a cui essi risultano essere pertinenziali e previa valutazione in ordine alla sicurezza sulla viabilità veicolare nonché rispetto alla normale circolazione pedonale; tale valutazione verrà eseguita in ambito del procedimento della pratica SUAPE che dovrà necessariamente essere inoltrata per l'ottenimento dell'ampliamento temporaneo della concessione preesistente. Tale eccedenza sarà suscettibile di pagamento di apposito canone che verrà calcolato nel corso del procedimento della suddetta pratica SUAPE.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
Fais Fabio

Il Presidente
Feola Alessandra

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della D.L.gs n. 267/00 il **30-06-25** poiché:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fais Fabio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L.vo 82/2005).